

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
18 gennaio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 27/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca delle musdee nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 28/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca del rombo chiodato e del rombo liscio nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 29/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera portoghese** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 30/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009** 7
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 31/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 32/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina	13
---	----

Regolamento di esecuzione (UE) n. 33/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	15
--	----

DECISIONI

2013/33/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)** 18
- ★ **Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)** 19

2013/35/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (BCE/2012/34)** 22

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 27/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

recante divieto di pesca delle musdee nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	FS/83/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdee (<i>Phycis</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data	12.12.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2013 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2013****recante divieto di pesca del rombo chiodato e del rombo liscio nelle acque UE delle zone IIa e IV
per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

ALLEGATO

N.	84/TQ44
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	T/B/2AC4-C
Specie	Rombo chiodato e rombo liscio (<i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>)
Zona	Acque UE delle zone IIa e IV
Data	22.12.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 29/2013 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2013****recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	85/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	BSF/8910-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X
Data	19.12.2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 30/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione per l'erogazione di aiuti unionali agli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole». Esso prevede, in particolare, la ripartizione indicativa degli aiuti per Stato membro, calcolata sulla base del numero di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tenuto conto dei livelli di esecuzione del programma registrati durante i primi tre anni e al fine di garantire un uso oculato dei fondi dell'Unione, è necessario predisporre un meccanismo collegato all'operato degli Stati membri, inteso a limitare l'importo dell'aiuto richiesto che superi la rispettiva quota di ripartizione indicativa.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede il controllo e la valutazione annuali dell'attuazione del programma «Frutta nelle scuole» da parte degli Stati membri. Al fine di precisare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla valutazione dei rispettivi programmi «Frutta nelle scuole», occorre specificare che le valutazioni nazionali devono determinare anche l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.
- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che alcune delle notifiche prescritte dal regolamento (CE) n. 288/2009 possano essere effettuate mediante detto sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione

comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽³⁾.

- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 riporta la ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro. Occorre adattare detto allegato in vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea.
- (5) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 288/2009.
- (6) In previsione dell'adesione della Croazia, occorre adottare disposizioni specifiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 288/2009 nell'anno scolastico 2013/2014. In particolare, occorre fissare la data per la presentazione della strategia nazionale e della domanda di aiuto da parte della Croazia e stabilire un'apposita procedura per adeguare la tempistica della decisione con cui la Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto unionale assegnato ai singoli Stati membri alla data prevista di adesione della Croazia. In via eccezionale, dati i vincoli di tempo imposti dalla necessità di stabilire la ripartizione definitiva dell'aiuto unionale tra tutti gli Stati membri con molto anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la Commissione, nel fissare gli importi definitivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009, dovrebbe tenere conto dell'eventuale notifica anticipata e volontaria, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni pervengano entro il 31 gennaio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1° agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il primo periodo.

La strategia è corredata di una domanda di aiuto contenente le seguenti informazioni:

- a) la quota di ripartizione indicativa degli aiuti di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II del presente regolamento, espressa in euro;
- b) la capacità di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II;
- c) se non viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo dell'aiuto richiesto, espresso in euro;
- d) se viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo massimo dell'aiuto supplementare richiesto, espresso in euro;
- e) la dotazione complessiva richiesta.

La domanda di aiuto è presentata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

- b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La redistribuzione degli aiuti unionali di cui al primo comma è effettuata in proporzione alla ripartizione indicativa iniziale di cui all'allegato II, ma entro i limiti di cui al paragrafo 5. Tuttavia, i limiti di cui al paragrafo 5 non si applicano nei primi due anni scolastici di applicazione del programma da parte di uno Stato membro.»

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La redistribuzione è limitata in funzione del livello di esecuzione degli aiuti assegnati per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto, determinato il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo. Il livello di esecuzione è determinato sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*). Si applicano i seguenti limiti:

- a) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è inferiore o uguale al 50 % dell'importo definitivo, non è concesso alcun aiuto supplementare;
- b) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 % dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50 % della quota di ripartizione indicativa;

- c) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 75 % dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.

(*) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma "Frutta nelle scuole" dello Stato membro durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto;»

- 3) all'articolo 12, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne determinano l'efficacia, compreso l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.»

- 4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Notifiche

1. Entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione:

- a) l'esito dell'esercizio di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.

2. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 notifica alla Commissione la nuova strategia al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

4. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.»

- 5) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento;

- 6) l'allegato II *bis* è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni specifiche per l'anno scolastico 2013/2014

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009 in combinato disposto con l'allegato II del medesimo regolamento, per l'anno scolastico 2013/2014 la Commissione decide in merito alla ripartizione definitiva dell'aiuto unionale ai sensi del terzo comma del suddetto paragrafo tenendo

debito conto dell'eventuale notifica anticipata, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni siano trasmesse volontariamente entro il 31 gennaio, in vista e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, per l'anno scolastico 2013/2014 la Croazia notifica la propria strategia e la propria domanda di aiuto entro il 10 luglio 2013 e, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione decide l'importo definitivo dell'aiuto assegnato alla Croazia entro il 31 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 2, paragrafo 2 si applicano con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con effetto alla data della stessa.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro

Stato membro	Tasso di cofinanziamento (in %)	Bambini 6-10 anni numeri assoluti	EUR
Austria	50	439 035	1 303 700
Belgio	50	592 936	1 760 700
Bulgaria	75	320 634	1 428 200
Croazia	75	249 197	1 110 000
Cipro	50	49 723	175 000
Repubblica ceca	73	454 532	1 963 100
Danimarca	50	343 807	1 020 900
Estonia	75	62 570	278 700
Finlandia	50	299 866	890 500
Francia	51	3 838 940	11 632 700
Germania	52	3 972 476	12 333 000
Grecia	59	521 233	1 837 700
Ungheria	69	503 542	2 051 800
Irlanda	50	282 388	838 500
Italia	58	2 710 492	9 403 100
Lettonia	75	99 689	444 100
Lituania	75	191 033	850 900
Lussemburgo	50	29 277	175 000
Malta	75	24 355	175 000
Paesi Bassi	50	985 163	2 925 400
Polonia	75	2 044 899	9 108 500
Portogallo	68	539 685	2 172 300
Romania	75	1 107 350	4 932 400
Slovacchia	73	290 990	1 260 700
Slovenia	75	93 042	414 400
Spagna	59	2 006 143	7 073 400
Svezia	50	481 389	1 429 500
Regno Unito	51	3 635 300	11 010 800
UE 28	58	26 169 686	90 000 000»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 31/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	67,8
	TN	80,7
	TR	124,7
	ZZ	91,1
0707 00 05	EG	194,1
	MA	158,2
	TR	122,2
	ZZ	158,2
0709 91 00	EG	144,1
	ZZ	144,1
0709 93 10	MA	98,6
	TR	126,5
	ZZ	112,6
0805 10 20	EG	53,7
	MA	63,4
	TR	61,9
	ZA	103,6
	ZZ	70,7
0805 20 10	IL	162,4
	MA	90,3
	ZZ	126,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	119,5
	KR	139,7
	TR	81,7
	ZZ	113,6
0805 50 10	EG	87,0
	TR	75,0
	ZZ	81,0
0808 10 80	CN	90,1
	MK	40,5
	US	200,8
	ZZ	110,5
0808 30 90	CN	61,0
	US	132,9
	ZZ	97,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 32/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i

prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	135,1	0	AR
		121,7	0	BR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	161,6	0	AR
		136,5	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	267,3	10	AR
		271,1	9	BR
		319,6	0	CL
		224,5	23	TH
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	193,1	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	329,0	0	BR
		312,8	0	CL
0408 11 80	Tuorli	569,2	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	466,9	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	263,9	7	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	712,1	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 33/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2013****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

quisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i re-

(5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 962/2012 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all'attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l'efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 962/2012 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 288 del 19.10.2012, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 gennaio 2013

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0105 14 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,00
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	10,85
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	10,85
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	10,85

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(2013/33/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafi 1 e 4,

visto l'elenco dei candidati compilato dalla Commissione l'8 agosto 2012,

visto il parere del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nikolaos DEDES, nato il 15 dicembre 1966, Christophe HUGNET, nato il 1° febbraio 1971, Wolf-Dieter LUDWIG, nato il

31 gennaio 1952, e Wim WIENTJES, nato il 16 settembre 1937, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali per un periodo di tre anni.

Articolo 2

La data d'inizio del periodo di tre anni di cui all'articolo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU

⁽¹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

DECISIONE 2013/34/PESC DEL CONSIGLIO**del 17 gennaio 2013****relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha riconosciuto che i drammatici cambiamenti avvenuti in Mali hanno richiesto un riesame delle azioni che l'Unione dovrebbe intraprendere per sostenere il ripristino di un governo democratico e dello stato di diritto nell'insieme del territorio del Mali. Ha chiesto all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e alla Commissione di presentare proposte concrete per l'azione dell'Unione in diversi settori al fine di rispondere all'evolvere della situazione.
- (2) Con lettera del 18 settembre 2012 il presidente della Repubblica del Mali ha chiesto il sostegno dell'Unione per ripristinare l'integrità territoriale del Mali.
- (3) Nella risoluzione 2071 (2012) sulla situazione in Mali, adottata il 12 ottobre 2012, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esprimendo profonda preoccupazione per le conseguenze dell'instabilità nel nord del Mali sulla regione e al suo esterno e sottolineando la necessità di rispondere rapidamente per preservare la stabilità in tutta la regione del Sahel, ha invitato i partner internazionali, compresa l'Unione, a fornire assistenza, consulenza, formazione e potenziamento delle capacità all'esercito e alle forze di sicurezza del Mali.
- (4) Nelle conclusioni del 15 ottobre 2012 il Consiglio ha chiesto che i lavori di pianificazione di un'eventuale missione militare nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) siano proseguiti e approfonditi con urgenza, elaborando in particolare un concetto di gestione della crisi relativo alla riorganizzazione e all'addestramento delle forze di difesa maliane, tenendo conto delle condizioni necessarie per il buon esito di tale eventuale missione, compreso il sostegno pieno e totale delle autorità maliane e la definizione di una strategia di uscita.
- (5) Nelle conclusioni del 19 novembre 2012 il Consiglio ha accolto con favore la presentazione del concetto di

gestione della crisi da parte dell'AR e ha chiesto ai gruppi competenti di esaminarlo urgentemente per consentire al Consiglio di approvarlo nel dicembre 2012.

- (6) Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi concernente un'eventuale missione militare di formazione nel quadro della PSDC in Mali. Il Consiglio ha sottolineato che una missione in Mali sarebbe un elemento fondamentale nell'approccio globale dell'Unione quale elaborato nella strategia per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel.
- (7) Con lettera datata 24 dicembre 2012 il presidente della Repubblica del Mali ha trasmesso all'AR una lettera di invito in cui ha espresso apprezzamento per lo spiegamento di una missione militare di formazione dell'UE in Mali.
- (8) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sulla missione militare dell'Unione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (9) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.
- (10) È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, siano a carico degli Stati membri, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽¹⁾.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione,

⁽¹⁾ GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione conduce una missione militare di formazione (EUTM Mali), per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della loro capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici.
2. L'obiettivo dell'EUTM Mali è rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:
 - a) sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;
 - b) formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani.
3. L'EUTM Mali mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM.
4. Le attività dell'EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite (ONU) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell'UE

1. Il generale di brigata François LECOINTRE è nominato comandante della missione dell'UE.
2. Il comandante della missione dell'UE esercita le funzioni di comandante dell'operazione dell'UE e di comandante della forza dell'UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1. Il comando della missione dell'EUTM Mali ha sede in Mali. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.
2. Il comando della missione comprende una cellula di sostegno a Bruxelles.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'EUTM Mali

La decisione sull'avvio dell'EUTM Mali è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM

Mali. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUTM Mali restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUTM Mali. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUTM Mali condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell'UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione

1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE riceve orientamenti politici locali dal capo della delegazione dell'Unione a Bamako in stretto coordinamento con il coordinatore UE per il Sahel.
3. L'EUTM Mali si coordina con la missione dell'Unione in ambito PSDC in Niger (EUCAP SAHEL Niger) per esplorare possibili sinergie.
4. L'EUTM Mali coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri in Mali, nonché con altri attori internazionali nella regione, in particolare l'ONU, l'Unione africana (UA), l'Ecowas e attori bilaterali compresi gli Stati Uniti e il Canada, nonché con attori regionali chiave.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM Mali.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM Mali.

4. Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'EUTM Mali hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM Mali, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall'UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della missione, sono oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'EUTM Mali sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.

2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali è pari a 12,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari al 50 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della decisione 2011/871/PESC è pari al 70 %.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni dell'EUTM Mali, le informazioni classificate dell'UE, prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾:

a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; oppure

b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'Ecowas, in funzione dei bisogni operativi dell'EUTM Mali, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dell'ONU e dell'Ecowas.

3. Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM Mali, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

5. L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 al personale del servizio europeo per l'azione esterna e/o al comandante della missione dell'UE.

Articolo 12

Entrata in vigore e termine

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2. Il mandato dell'EUTM Mali termina 15 mesi dopo l'adozione della decisione del Consiglio di avviare l'EUTM Mali.

3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUTM Mali e fatte salve le procedure relative alle attività di revisione e rendimento dei conti dell'EUTM Mali di cui alla decisione 2011/871/PESC.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

⁽²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 del 11.12.2009, pag. 35).

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2012

relativa a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie denominate in valuta estera

(BCE/2012/34)

(2013/35/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e dell'articolo 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni regolari ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono fissate nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾.
- (2) Ai sensi della Sezione 1.6 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (3) Al fine di agevolare la fornitura di liquidità alle controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, il 6 settembre 2012 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare temporaneamente i criteri che determinano l'idoneità delle attività ad essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. Il 10 ottobre 2012, la decisione del Consiglio direttivo è stata attuata dall'Indirizzo BCE/2012/23 ⁽²⁾, che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle opera-

zioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 ⁽³⁾.

- (4) Il 26 novembre 2012, il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo BCE/2012/25 che modifica l'indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽⁴⁾. Elencare le strutture degli interessi degli strumenti di debito negoziabili accettati ai sensi del quadro dell'Eurosistema per la politica monetaria era tra i motivi della modifica.
- (5) Alcuni strumenti di debito negoziabili denominati in valuta estera attualmente idonei ai sensi dell'articolo 5 bis dell'Indirizzo BCE/2012/18 hanno una cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento (*flat floating coupon*) collegata a un indice corrispondente a un tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione. Tali strumenti cessano di essere idonei a far data dal 3 gennaio 2013, data a partire dalla quale inizierà l'applicazione delle più recenti modifiche all'Indirizzo BCE/2011/14. Tuttavia, il Consiglio direttivo ritiene che gli strumenti di debito negoziabili denominati in una valuta estera dovrebbero mantenere la propria idoneità temporanea quali garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere dal fatto se le loro cedole siano collegate a tassi di interesse in valute diverse dall'euro o a indici sul tasso di inflazione non afferenti all'area dell'euro. Per tale ragione, il Consiglio direttivo ha deciso di sospendere l'efficacia della disposizione specifica dell'Indirizzo BCE/2011/14 che non consentirebbe a tali attività di continuare a essere idonee.
- (6) Le misure supplementari definite nella presente decisione devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione dell'efficacia di talune disposizioni dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14

1. I criteri minimi di idoneità dell'Eurosistema per le cedole, come specificati al punto 1), lettera b) della Sezione 6.2.1.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili denominati in valuta estera conformemente all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 18.12.2012, pag. 30.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l'indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, il primo prevale.

3. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l'indirizzo BCE/2012/18, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, il primo prevale.

4. Le BCN continuano ad applicare le disposizioni degli Indirizzi BCE/2011/14 e BCE/2012/18, senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 2

Continuazione dell'ammissione di talune garanzie denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1. Gli strumenti di debito negoziabili idonei ai sensi dell'articolo 5 *bis* dell'Indirizzo BCE/2012/18 con cedole collegate a un solo tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti

condizioni *discrete range*, *range accrual*, *ratchet* o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, sono idonei ai fini delle operazioni di politica monetaria.

2. La BCE ha la facoltà di pubblicare sul suo sito internet, all'indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di ulteriori tassi d'interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 gennaio 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT